

# **CRITERI (PRINCIPI) COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO**

*(Art. 1 com. 94 della L. R. n. 11 del 16 luglio 2008)*

## **1. RELAZIONE**

Il Comune di Casoli a seguito dell'entrata in vigore il 23.07.2008 della Legge Regionale del 16 Luglio 2008, n. 11, recante "Nuove norme in materia di commercio" ed in particolare dell'art. 1, comma 94, ha in progetto di definire la nuova programmazione del numero dei pubblici esercizi sull'intero territorio, in base ai criteri di cui ai commi da 95 - 97 della citata legge regionale.

La normativa regionale in parola scaturisce a seguito del recepimento da parte della Regione Abruzzo delle disposizioni stabilite dal Governo Italiano con il D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 e con il D.L. 7/07 convertito in Legge 40/2007.

Le disposizioni Governative suddette non solo hanno eliminato alcune procedure stabilite dalla normativa precedente (leggasi L. 287/91 ed in particolare abolizione delle Commissioni Provinciali e Comunali e del R.E.C.), ma si sono adeguate alle disposizioni normative in materia del riconoscimento della qualifica professionale, riconoscendo le iscrizioni al vecchio R.E.C. che rimangono valide ed efficaci, salvo eventuali condanne penali che determinerebbero la perdita del titolo professionale e la decadenza del singolo soggetto a potere utilizzare questo, e ritenendo validi i corsi professionali tenuti dalle Associazioni riconosciute ed accreditate dallo Stato e dalle Regioni, così come i requisiti professionali acquisiti a seguito di pratica professionale avendo prestato il proprio lavoro presso aziende del settore, ma hanno anche demandato alle stesse Regioni il compito di normare la materia, attuando, così facendo, quanto stabilito dallo Stato in precedenza ovvero a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Come è dato sapere, le attività dei pubblici esercizi, oggetto della presente programmazione, rientrano pienamente in quello che più genericamente è individuato come il settore delle attività commerciali, le quali, in generale, si basano sul principio della libertà di iniziativa economica privata, così come stabilito dall'art. 41 della Costituzione, e sono esercitate nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 287/90 che contiene le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

I pubblici esercizi sono da intendere come attività commerciali che negli ultimi anni hanno perso la tradizionale impostazione di locali nei quali trascorrere le ultime ore della giornata, per acquisire sempre più una veste moderna di locali che sono identificati, soprattutto dai giovani, come luoghi di incontro e di socializzazione. D'altra parte è sufficiente considerare come questi ultimi utilizzano i pubblici esercizi per organizzare e partecipare ad incontri, meeting, esposizioni di opere, presentazione di libri, prodotti tipici utilizzati nel settore, per ascoltare musica dal vivo da parte di complessi musicali locali e non, dove la partecipazione di artisti di fama nazionale ed extra nazionale permettono agli avventori di sviluppare attitudini e conoscere sempre più lati sconosciuti dell'essere umano.

Tutto questo fa sì che i pubblici esercizi diventino sempre più luoghi di aggregazione sociale, di conoscenza e di cultura, dove intrattenersi per rallentare i ritmi frenetici del vivere quotidiano.

Il risultato di tutto ciò è quello di conferire a queste attività una nuova veste con una valenza diversa ed innovativa rispetto al passato; tant'è che gli stessi operatori del settore predispongono i propri locali affinché possano contemplare questa funzione nuova e più moderna.

Gli stessi potenziali fruitori, a loro volta, chiedono sempre più che i pubblici esercizi siano un luogo di incontro durante tutte le ore della giornata, dove oltre a poter consumare

i prodotti all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, adiacente o comunque pertinente al locale, possano anche essere utilizzarli come luoghi di relax.

D'altra parte, lo stesso legislatore regionale è giunto ad una nuova identificazione dei Pubblici Esercizi, allorquando, accantonata la precedente ed oramai superata classificazione dei pubblici esercizi, ha previsto al comma 90 dell'Art 1, che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita "ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"; la conseguenza, è stata quella di eliminare la classificazione precedente che prevedeva 4 tipologie e di lasciare al singolo operatore la scelta circa la vera identificazione e la propensione del proprio locale.

Tuttavia, ciò non significa che ogni operatore potrà utilizzare i locali nei quali esercita l'attività in modo libero; al contrario, significa che la conformazione ed i requisiti del locale a poter svolgere o meno una tipologia di attività piuttosto che un'altra, (bar anziché ristorante, etc) sarà demandata ancora di più alla verifica delle condizioni del medesimo locale, accertando, preventivamente, sia gli aspetti igienico – sanitari sia quelli della sicurezza o la rispondenza ai requisiti urbanistici degli stessi.

La conseguenza della nuova disciplina è che tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) soggette a programmazione ed intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica. E' compito del singolo esercente comunicare al Comune IN quale tipologia, che di seguito sono riportate, s'identifica la propria, potendo indicare, sussistendone i requisiti, più di una e modificarla in futuro sulla base degli indirizzi che vorrà dare all'esercizio, nel pieno rispetto delle leggi.

L'elencazione è riferita ed applicata non solo alle attività già operanti al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale, ma anche a quelle da attivare successivamente all'aumento del parametro numerico.

## **2. PRINCIPI NORMATI E MODALITÀ ATTUATIVE EX L. 11/2008**

### **DENOMINAZIONI**

A seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono, quindi, assumere le seguenti denominazioni:

- a) ***trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili***: esercizi in cui sono prevalenti la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) ***esercizi con cucina tipica abruzzese***: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) ***self service, tavole calde, fast food e simili***: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) ***pizzerie e simili***: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) ***bar gastronomici e simili***: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- f) **bar-caffè e simili:** esercizi in cui sono prevalenti la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili:** bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere prodotti in proprio;
- h) **birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili:** esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) **piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili:** esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) **sale da ballo, discoteche, locali notturni:** esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) **impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione:** esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

Dalla lettura della norma si comprende subito come 3 sono gli aspetti da tenere ben presenti:

- 1) la singola tipologia alla quale riferire il proprio locale e la denominazione che si vuole dare all'esercizio dipendono fondamentalmente dall'autorizzazione sanitaria, in quanto la conformità del locale alle disposizioni di legge vigenti in

materia sanitaria sono la condizione fondamentale per potere svolgere o meno alcune di esse;

- 2) le tipologie suddette, tuttavia, possono essere modificate dall'esercente in conformità alle norme sanitarie ed all'evoluzione della destinazione del proprio locale; infatti, nulla impedisce a questi di potere modificare ed adattare il locale al fine di aumentare l'offerta ricettiva rispetto a quella precedentemente garantita;
- 3) le denominazioni di cui sopra hanno validità anche ai fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto sopra indicato è chiaramente definito dal legislatore regionale quando al comma 92 cita che "Il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento così come individuata al comma 91".

Inoltre, aggiunge al secondo comma che qualora l'esercente svolga più attività è tenuto a comunicare all'autorità del Comune le diverse denominazioni assunte ai sensi del comma 91. Per quanto attiene agli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2008, questi provvedono a trasmettere all'autorità del Comune entro i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista, così da identificare l'attività stessa.

### **TIPOLOGIE DI ATTIVITA' EXTRA - PROGRAMMAZIONE.**

Accanto alle tipologie sopra richiamate e specificatamente individuate, sono state previste anche altre attività di somministrazione di alimenti e bevande che non rientrano nella programmazione, purché rispettino le condizioni stabilite per ognuna di esse per la loro attivazione.

Queste sono qui di seguito riportate:

- a)** negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b)** negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c)** negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
- d)** nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) al domicilio del consumatore;
- g) negli esercizi senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- h) negli alberghi e strutture turistico- ricettive. Per tali attività è prevista la sola denuncia di inizio di attività (DIA) da formalizzare al Comune e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia purché rispettino le disposizioni urbanistiche e sanitarie.

### **APERTURA, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO.**

L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i

criteri di sorvegli abilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

L'analisi della normativa porta a soffermarsi su alcuni aspetti che non vanno trascurati e che in questa fase di programmazione è bene ricordare

Innanzitutto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati. Il legislatore, tra l'altro, ha disposto, a differenza di quanto accadeva in passato, che entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'autorità comunale ne comunica gli estremi al Prefetto, al Questore, alle competenti Aziende sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

Così come accadeva in passato, gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 99 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore. Qualora il preposto all'esercizio sia nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i dati inerenti questi devono essere comunicati al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

Per quanto riguarda l'installazione dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, il legislatore ha stabilito che la stessa è soggetta alle sole disposizioni di cui ai commi da 99 a 101.

## **CONTENUTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

Per quanto riguarda la fase di presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione, l'autorità comunale deputata a ricevere la stessa dà comunicazione dell'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*". Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del Procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il Responsabile del Procedimento provvede, ai sensi dell'art 18 della legge n. 241/90 e s.m.i., tempestivamente a richiederli.

In questo caso il termine di novanta giorni di cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. Il Responsabile del Procedimento può verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente con specifica richiesta agli enti interessati.

Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i.

Accanto alle suddette attività ed alle procedure ad esse collegate sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

s.m.i., da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

- a)** nel domicilio del consumatore;
- b)** negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- c)** all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;
- d)** nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;
- e)** negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
- f)** negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- g)** negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;
- h)** negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti);
- i)** negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna;
- j)** negli alberghi e strutture turistico- ricettive.

La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

Il legislatore regionale, inoltre, ha disposto come tutte le attività di P. E. possono essere attivate purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della L.R. 11/2008; ne consegue che mancando questi, le singole richieste vanno rigettate.

La dichiarazione di inizio attività deve indicare, pertanto:

- a)** il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
- b)** le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
- c)** l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d)** la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità; l'eventuale preposto all'esercizio.

Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta.

L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione di cui al comma 104, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. Gli estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati dal Comune competente per territorio al Questore, alle competenti aziende sanitarie e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

## **FIERE, FESTE, MERCATI, SAGRE**

In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni.

L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico - sanitari.

La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e opportunamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 104 a 107. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

## **ATTIVITA' STAGIONALI.**

Nella fase di programmazione l'Ente è interessato a prevedere anche attività stagionali, ovvero quelle che offrono il proprio servizio durante solo una parte dell'anno e nel rispetto di alcuni criteri.

Al fine di realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta nel territorio di Casoli, questo comune recepisce i criteri relativi all'apertura delle attività stagionali, così come previsti dalla normativa regionale.

Tali criteri devono comprendere necessariamente, i seguenti aspetti:

- a)** la zonizzazione del territorio;
- b)** la definizione di uno o più periodi di apertura e chiusura obbligatoria nel corso dell'anno solare. I predetti periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, non possono essere inferiori a un mese o superiori a sei mesi nell'arco di ciascun anno solare.

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività (DIA) di somministrazione hanno validità permanente.

Per le attività stagionali la validità è altresì permanente ma l'esercizio della stessa è limitato al periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108, la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse da quanto previsto nel presente comma.

### **DISPOSIZIONI SPECIALI.**

I Comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:

- a)** può essere permanente o temporaneo;
- b)** può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del TULPS;
- c)** può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

I Comuni, predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

## **PUBBLICITA' DEI PREZZI.**

L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- a)** per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
- b)** per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno.

Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.

Le previsioni dei commi 114 e 115 si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

## **INQUINAMENTO ACUSTICO.**

Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447 e DPCM 16/4/1999, n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

In tutti gli altri casi, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio delle relative attività o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere

tenuta a disposizione delle autorità di controllo. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al Comune sede dell'esercizio. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità, nonché di quanto previsto dalla presente legge.

### **CESSAZIONE ATTIVITA' E VARIAZIONE.**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio o la denuncia di inizio attività.

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre alla medesima autorità comunale la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali SIA di quelli professionali. Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità dell'esercizio sia privo dei requisiti

professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività.

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

- a)** malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b)** gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti pre-adoptivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c)** assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

### **SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI E MORTIS CAUSA.**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio. Il

subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 e, ove richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal Comune:

- a)** entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione;
- b)** entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione.

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dagli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal Libro II del Codice Civile. Nel caso di cui al presente comma, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- a)** gli estremi dell'autorizzazione;
- b)** il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c)** il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
- d)** il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante consegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività che non può comunque essere superiore a **dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso**.

### **ORARI.**

L'esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande determina l'orario di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorità comunale ai sensi dei successivi commi. L'Autorità comunale determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica.

Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'Autorità comunale adottata attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata. Gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità comunale l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli. La chiusura temporanea è comunicata all'autorità comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

L'Autorità comunale, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre, di concerto con i gestori interessati, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità comunale entro **il 30 maggio di ogni anno**, il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di Luglio e Agosto. Sulla

base di tali comunicazioni, l'Autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone, di concerto con i gestori, turni di apertura obbligatori.

L'Autorità comunale stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza e alla quiete pubblica.

Le presenti disposizioni si applicano alle autorizzazioni stagionali in quanto compatibili con l'obbligo di apertura stabilito nel titolo autorizzatorio.

### **SANZIONI E PROCEDURE.**

In caso di violazioni ai commi 140 e 141 della L.R. n. 11/08, si applicano le disposizioni che seguono:

1. L'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista Ordinanza-Ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'Autorizzazione Amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nel Sindaco, ovvero nel Responsabile del Servizio di Polizia amministrativa e Commercio, del Comune di Casoli.

2. In particolare, chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della L.R. N. 11/08, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137 della medesima L.R. n. 11/08 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.

4. Nell'ipotesi cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'ottavo periodo del comma 137 della L.R. n. 11/08, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato.

### ***3. PROGRAMMAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI ED ANALISI DELLA POPOLAZIONE, DEI DATI SUL TURISMO E DELL'ATTUALE ASSETTO DEI PUBBLICI ESERCIZI.***

Circa agli aspetti programmatici del presente documento è necessario sottolineare, in particolare, come la disposizione legislativa regionale contenuta nel comma 94 demanda, ai fini della determinazione dei criteri per la programmazione, al singolo Comune la disciplina di dettaglio, in considerazione della specificità del territorio e precisando che all'interno del medesimo territorio è possibile adottare indirizzi diversi qualora esistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate.

Il successivo comma 95, inoltre, dispone che il singolo Comune, al momento della elaborazione dei propri criteri di programmazione, deve tenere in considerazione alcuni elementi riportati nello stesso comma al fine di perseguire gli obiettivi indicati.

Il comma 97, a sua volta, dispone che la programmazione comunale si attua attraverso la definizione degli obiettivi da raggiungere, potendo individuare parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale, ma escludendo l'uso di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime".

La nuova programmazione comunale, di conseguenza, pone le proprie basi partendo, innanzitutto, dagli stessi indirizzi che la stessa Regione detta, ma anche dalla necessità di intervenire direttamente ed in base alle caratteristiche del territorio in un settore che ha visto l'ultimo riassetto determinarsi nell'aprile del 2005, quando l'allora Giunta Municipale, a seguito della proposta formulata alla Commissione Provinciale Pubblici Esercizi, e alla conseguente risposta della stessa, con la quale si accettavano le richieste effettuate da questo Comune, decise di procedere ad un aumento del parametro numerico dei pubblici esercizi, dividendo il territorio comunale in otto zone e precisamente:

1. Centro Storico;
2. Centro Urbano;
3. Lago di Casoli;
4. Laroma;
5. Ascigno;
6. Ripitella;
7. Guarenna;
8. Selva Piana;

Da allora nessun intervento correttivo è stato predisposto da questo Comune, tant'è che oggi, approfittando della necessità di recepire i criteri dettati dalla nuova normativa Regionale, si ritiene doveroso da parte di questa amministrazione Pubblica di intervenire nel settore, soprattutto in quelle zone del Comune di Casoli in forte espansione commerciale, in modo tale da formulare una proposta in aumento del numero dei Pubblici Esercizi, considerato che nel frattempo il contingente è andato esaurendosi con conseguenti diverse nuove aperture.

In considerazione che la L.R. n. 11/08, stabilisce al comma 94, che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ..... a tutte le frazioni comunali, purchè distinte dal Centro Urbano, aventi una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti .....", si

ritiene che la necessità di regolamentare esista unicamente per il Centro Urbano di Casoli e di Selva Piana, in quanto, la L.R. stessa ha di fatto liberalizzato l'apertura di nuovi P. E. nelle altre zone del Comune di Casoli, aventi dette zone tutte una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti.

Pertanto il provvedimento in corso di realizzazione è stato predisposto alla luce del nuovo quadro normativo, nonché dell'analisi della realtà territoriale, quest'ultima effettuata tenendo presente la situazione demografica, lo sviluppo economico e sociale della popolazione residente e di quella fluttuante, le abitudini extradomestiche e i flussi turistici, il tutto nel tentativo di valorizzare sempre più l'intero territorio comunale ed in particolare la zona del centro urbano, all'interno della quale è situato il centro storico, luogo che oggi, ancora più del passato, richiede particolare attenzione e programmazione.

La conseguenza di ciò è quella di prediligere - durante la fase di predisposizione del nuovo contingente in tale zona - la parte alta del centro storico che presenta meno servizi e poche attività di tale tipologia e che è costantemente oggetto di attenzioni particolari da parte di questa Amministrazione comunale, finalizzate a rendere sempre più bella e caratteristica questa parte del territorio comunale.

Particolare attenzione, inoltre, occorre prestare alla zona di Selva Piana, la quale nell'ultimo anno ha visto fiorire numerose attività commerciali, sia di vicinato sia di medie strutture di vendita, che stanno, di fatto, fortemente sviluppando tale zona, la quale ospita anche un nucleo industriale e artigianale che occupa quotidianamente numerosi lavoratori.

La stessa inoltre è posizionata strategicamente lungo l'asse di viabilità che collega tutti paesi dell'Aventino, Casoli compreso, a Lanciano e all'Autostrada A14, oltre che collegare la SS 652 (Fondovalle Sangro) con la SS 81 Marrucina per Chieti.

Occorre aggiungere, infine, che Selva Piana è punto obbligatorio di passaggio da parte di tutti coloro che provenienti dalla vallata dell'Aventino e del Sangro debbono raggiungere sia l'Ospedale Civile, posto all'ingresso del paese, sia le Scuole Elementari,


Medie e Superiori che si trovano al centro del paese stesso, oltre ai numerosi Uffici Pubblici che Casoli ospita (Comune, Ufficio Postale, Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro-Aventino, Uffici sindacali, Carabinieri, Corpo Forestale, Corpo P.L., etc.), oltre alla presenza delle strutture sportive situate in via Lame (Piscina, Palazzetto dello Sport, Bocciodromo) e del campo Sportivo situato in via Quarto da Capo.

Tutto ciò comporta quotidianamente un notevole flusso di popolazione sia in entrata sia in uscita da Casoli oltre che di passaggio per raggiungere le località innanzi citate, che giustificerebbe un aumento delle attività di Pubblico Esercizio che mirino al consumo veloce di pasti del tipo self service, tavole calde, fast food e simili o bar gastronomici e simili.


In merito al Centro Storico di Casoli, è da rilevare che con la valorizzazione del Castello Ducale, in cui ogni anno si svolgono numerosi convegni, e grazie alle sue caratteristiche particolari rappresentate da un'unica strada di accesso carrabile, peraltro senza uscita, che si presenta, vista dall'alto, come una lunga spirale che da p.za del Popolo, gira tutto intorno allo stesso Centro Storico fino ad arrivare alla sua sommità e da numerose gradinate e viuzze che dalla base della collina su cui sorge conducono tutte, compresa la strada carrabile, all'ingresso del Castello Ducale, comporta ogni anno, soprattutto nel periodo estivo un notevole afflusso turistico.

Pertanto ben si presterebbe in tale zona l'apertura al pubblico di attività di ristorazione, costituite da piccoli ristoranti tipici, tendenti alla valorizzazione e ad una maggiore rivitalizzazione del Centro Storico stesso.

### ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI CASOLI



### ANDAMENTO DEL TURISMO NELLA REGIONE ABRUZZO



	2004	2005	2006	2007	2008
Totale Arrivi	42.395	44.283	48.034	47.488	45.065
Totale Presenze	302.783	293.955	313.560	312.640	294.737

\* i dati 2008 sono parziali

Conseguentemente a quanto innanzi esposto è evidente come il Comune di Casoli necessita di maggiori servizi in favore non solo dei propri residenti ma anche di quelli dei Comuni limitrofi, nonché anche e soprattutto dei turisti presenti sul territorio, oramai, durante l'intero anno.

Il provvedimento comunale di programmazione, tenendo in considerazione tutti gli aspetti generali che non può in ogni caso disattendere, si pone, tuttavia, come obiettivo primario quello di favorire ogni iniziativa utile alla promozione di nuova occupazione e di incentivare il processo produttivo locale, tentando di allentare le barriere all'ingresso nei settori produttivi che sono ancora legati al contingentamento, nella prospettiva futura di garantire sempre più la concorrenza e la libertà d'impresa.

D'altra parte lo stesso comma 93 della Legge Regionale stabilisce che la programmazione regionale, oltre che salvaguardare, sviluppare ed innovare la rete degli Esercizi Pubblici, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro, ha anche come obiettivo quello di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, di migliorare la trasparenza e la qualità del mercato, l'informazione e la pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti utilizzati, le produzioni tipiche locali ed enogastronomiche, tenendo ben presente la compatibilità del territorio all'insediamento delle nuove attività di somministrazione ed in particolare agli aspetti della viabilità, dell'impatto ambientale e dell'inquinamento acustico.


Conseguentemente, la norma impone al Comune di operare una nuova programmazione, considerato altresì, che assume rilievo l'aspettativa che i potenziali operatori del settore nutrono da tempo anche quale possibilità di lavoro e di redditività, investendo capitali nella ristrutturazione di locali, nella richiesta di finanziamenti, nell'aver stipulato contratti di locazione con relativo onere del pagamento del canone, nonché nel frequentare corsi abilitanti al fine di acquisire il requisito professionale necessario per potere operare in questo campo.

Va considerato, tuttavia, che il vigente assetto comunale dei P. E. ha anticipato quanto il legislatore sia nazionale sia regionale ha stabilito al momento della emanazione delle rispettive disposizioni di legge.

Infatti, l'assetto attuale già aderisce a quanto stabilito dal comma 97 della L. R. dal momento che, come già detto, contempla la suddivisione del territorio comunale in otto zone ed individua nelle stesse parametri numerici e, già in passato, così come aveva disposto il legislatore nazionale in numerosi interventi in materia, ha eliminato le "distanze minime" fra gli esercizi ed i "contingenti di superficie", essendo parametri non più applicabili nel settore a seguito sia dell'evoluzione di quest'ultimo e sia delle abitudini degli avventori.


### ANALISI QUANTITATIVA DELL'OFFERTA ATTUALE

#### CENTRO STORICO




TIPOLOGIA A: n. 0  
TIPOLOGIA B: n. 1  
TIPOLOGIA C: n. 0  
TIPOLOGIA D: n. 0  
TIPOLOGIA A + B: n. 1

### CENTRO URBANO CASOLI




TIPOLOGIA A: n. 2  
TIPOLOGIA B: n. 4  
TIPOLOGIA C: n. 0  
TIPOLOGIA D: n. 0  
TIPOLOGIA A + B: n. 1

### CENTRO URBANO DI SELVA PIANA



TIPOLOGIA A: n. 2  
TIPOLOGIA B: n. 2  
TIPOLOGIA C: n. 0  
TIPOLOGIA D: n. 0  
TIPOLOGIA A + B: n. 2

## FRAZIONI



TIPOLOGIA A: n. 2  
TIPOLOGIA B: n. 3  
TIPOLOGIA C: n. 0  
TIPOLOGIA D: n. 0  
TIPOLOGIA A + B: n. 5

**IN TOTALE L'ATTUALE RETE DELL'OFFERTA E' COSTITUITA DA:**

- N. 2 ESERCIZI SITUATI NEL CENTRO STORICO**
- N. 7 ESERCIZI SITUATI NEL CENTRO URBANO DI CASOLI**
- N. 6 ESERCIZI SITUATI NEL CENTRO URBANO DI SELVA PIANA**
- N. 10 ESERCIZI NELLE ZONE FRAZIONI**

**PER UN TOTALE DI 25 PUBBLICI ESERCIZI**

## **PROPOSTA ATTUALE DI PROGRAMMAZIONE.**

Analizzando i suddetti ed alcuni parametri di riferimento (popolazione e dati turistici) emerge che il territorio del Comune di Casoli si trova di fronte ad un incremento demografico, economico, urbanistico e turistico, sia per quanto attiene alla popolazione residente che a quella fluttuante.

E' evidente, quindi, come sia la Città deve adeguarsi alle necessità commerciali che gli stessi operatori evidenziano e sia considerare le nuove abitudini di consumo

extradomestico. A questi aspetti devono aggiungersi la caratteristica del territorio e le potenzialità turistiche che nel corso degli anni sta acquisendo.

Per stimolare l'attrattività turistica, l'Amministrazione ha già realizzato interventi di recupero all'interno del Castello Ducale e di ristrutturazione di pavimentazioni di vicoli e piazzette, arredo urbano e illuminazione; e continuerà a realizzare altri interventi di riqualificazione urbana con i contributi PIT per la valorizzare l'intero Centro Storico.

Accanto alla presente programmazione si deve aggiungere anche la previsione di una pianificazione territoriale per il settore del commercio a banco fisso ed, in particolare, per la media che sarà oggetto di un nuovo assetto e che darà nuovo impulso all'intero settore, con la prospettiva principale di creare maggiore concorrenza tra gli operatori e soprattutto favorire nuova occupazione, quest'ultimo da considerare come lo strumento necessario e naturale per fronteggiare la micro-criminalità presente sul territorio.

Il Comune di Casoli, di conseguenza, non può esimersi dall'individuare e dal perseguire gli obiettivi che la stessa Legge Regionale detta e che, per brevità, possono essere così individuati: evoluzione ed innovazione della rete degli esercizi pubblici, la promozione della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, ma allo stesso tempo tenere ben presente anche la tutela dei consumatori, la valorizzazione delle attività, l'armonizzazione e l'integrazione dei pubblici esercizi con le altre attività economiche, mantenere un equilibrio tra la domanda e l'offerta, consentire lo sviluppo ed il diffondersi di formule innovative, migliorare la qualità dei servizi offerti ai consumatori, salvaguardare e riqualificare quelle zone del territorio comunale dove il pregio artistico, storico, turistico e ambientale richiedono la presenza di altre attività di tale settore.

In considerazione degli obiettivi sopra enunciati e che l'Amministrazione è intenzionata a raggiungere e dell'individuazione dei parametri da assumere come punto di riferimento per l'intero settore, si ritiene, che non potendo prendere in considerazione

alcuni fattori quali i “contingenti di superficie” e la “distanza minima tra esercizi”, è necessario procedere con un parametro numerico differenziato per singole zone del territorio comunale, così suddiviso:

ZONA CENTRO STORICO

ZONA CENTRO URBANO DI CASOLI

ZONA CENTRO URBANO SELVA PIANA (compreso Via S. Salvatore, S. Agostino, Capretta)

FRAZIONI

Il presente provvedimento, pertanto, tende a rimuovere gli ostacoli che potrebbero incidere nella sfera del singolo potenziale operatore privato a causa della stasi nel rilascio delle autorizzazioni.

Inoltre, a differenza delle altre zone del territorio che rimangono definite così come lo sono attualmente, per quanto attiene la zona del Centro Storico, la volontà dell'Amministrazione è quella di valorizzarla fortemente.

Tuttavia, per potere migliorare l'assetto urbano, garantire servizi migliori e nuovi e, nel contempo, mantenere un equilibrio numerico delle attività all'interno delle singole zone del territorio comunale, a seguito del nuovo parametro dei pubblici esercizi, si ritiene di dovere vincolare alla singola zona di appartenenza e per un triennio le singole autorizzazioni rilasciate su tutto il territorio comunale dopo l'entrata in vigore della presente programmazione, non potendole di conseguenza trasferirle in altre se non dopo il decorso di tale termine; vincolo che ha la sua efficacia dalla data di rilascio delle stesse fino al compimento del triennio, in modo tale da permettere il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono rilasciate. Decorso tale periodo, i titolari saranno liberi di trasferirle sull'intero territorio comunale, sulla base delle proprie esigenze ed aspettative.

Al contrario, le attuali attività di pubblici esercizi vigenti ed attive possono liberamente essere trasferite in altre zone del territorio comunale, attuando i principi della

libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica privata, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Pertanto, alla luce dei dati demografici, turistici, dei pubblici esercizi attivi sul territorio, dai quali risulta che il territorio è in forte espansione e crescita soprattutto nella zona di Selva Piana, ed in considerazione che questo Comune punta fortemente in futuro ad offrire servizi maggiori e migliori rispetto a quelli attuali, non potendo disattendere anche le aspettative dei potenziali nuovi commercianti di settore, disposti ad effettuare notevoli investimenti, si ritiene di poter determinare un aumento, per singola zona, pari al seguente numero di Pubblici Esercizi,:

- **Centro Storico**: liberalizzato
- **Zona Centro Urbano Casoli**: n. 5
- **Zona Centro Urbano Selva Piana**: n. 4
- **Frazioni**: Per le frazioni il numero dei Pubblici Esercizi è libero in quanto già determinato dal comma 94 dell'art. 1 della L.R. n. 11/08.
- In aggiunta a tale aumento, l'Amministrazione Comunale dispone di prevedere per le zone, come sopra indicate, un numero di autorizzazioni stagionali come di seguito specificate:
  - **Centro Storico**: liberalizzato
  - **Zona Centro Urbano Casoli**: n. 3
  - **Zona Centro Urbano Selva Piana**: n. 1
  - **Frazioni**: nessuna

Queste attività stagionali, tuttavia, dovranno rispettare a pieno tutte le disposizioni contemplate nella L.R. 11/2008, sia in merito ai requisiti morali, sia in merito a quelli professionali, igienico-sanitari, urbanistici, etc.

Quindi, al momento della presentazione dell'istanza da parte del singolo richiedente, questi dovrà fornire oltre a tutta la documentazione necessaria e prevista dalla norma,

anche i dati relativi alla zona interessata ed i periodi di apertura obbligatoria nel corso dell'anno che non potrà essere superiore a sei mesi nell'arco di ciascun anno solare.

L'amministrazione comunale fissa nell'ambito della previsione della norma regionale il **periodo minimo continuativo di apertura in mesi 2 (due)** ed il **periodo massimo continuativo di apertura in mesi 4 (quattro)** nel corso dell'anno, così da potere identificare queste come attività a carattere stagionale e non a carattere permanente.

Le autorizzazioni stagionali di cui sopra potranno essere concesse dal 01.06 al 30.09 di ogni anno.

La violazione dell'obbligo di apertura comporterà l'immediata revoca del titolo autorizzatorio considerato che la presente prescrizione, inserita nel titolo, costituisce condizione sine qua non per la validità della presente programmazione e del conseguente rilascio del titolo.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La programmazione ha validità di tre anni dalla data di effettiva esecutività del presente provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare la massima diffusione e conoscenza al pubblico del presente atto. Verranno considerate valide solamente le istanze presentate dopo l'entrata in vigore, con l'affissione all'Albo Pretorio, del presente piano di programmazione e verranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.